

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



CONSOB: pubblicato il nuovo Regolamento Intermediari

Con delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018, Consob ha pubblicato il nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di intermediari ([documento integrale](#)).

Contestualmente, ha abrogato: a) il precedente Regolamento, adottato con delibera n°16190 del 29/10/2007, al fine di adeguare la normativa secondaria al novellato quadro di derivazione europea (MiFID 2 e MiFIR), recepito con le modifiche al TUF dal d.lgs. n°129/2017; b) il regolamento adottato con delibera n°17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni. c) la comunicazione Consob n° DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento Consob n°16190/2007.

Si precisa, inoltre, che per effetto dell'art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 129/2017 e in conside-

razione del nuovo riparto di competenze tra la Consob e la Banca d'Italia delineato dall'art. 6 del riformato TUF, talune disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto, che attengono ad aspetti della disciplina ora rimessi alla potestà regolamentare esclusiva della Consob, cessano di essere applicate.

La presente delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°41 del 19/02/2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero in data 20 febbraio 2018.

Nel complesso il nuovo Regolamento è stato strutturato in undici Libri e contiene le disposizioni per la tutela degli investitori, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi.

Vengono, quindi, recepite le disposizioni di matrice europea concernenti le regole di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, tenuto conto anche della diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale del regolamento delegato (UE) 2017/565.

Inoltre il Regolamento prevede la nuova disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, i nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari-Ocf (Libro XI).

Infine vengono definite le procedure di autorizzazione delle Sim e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento Ue ed extra-Ue e la disciplina di derivazione Mifid II applicabile ai gestori (Libri II, IV, V e VI).

Lettera al mercato IVASS: Prescrizioni per gli intermediari

In data 16 febbraio 2018 l'IVASS ha pubblicato la suddetta lettera ([documento integrale](#)) con la quale illustra i principali esiti dell'indagine conoscitiva sulla gestione reclami dei broker avviata il 6 ottobre 2017. Inoltre vengono fornite indicazioni sulle azioni che i broker sono tenuti a porre in essere per assicurare la compliance alla disciplina in

materia di gestione dei reclami nei confronti degli intermediari. In particolare, in merito al secondo punto, l'IVASS chiede che i broker: a) nell'individuare la collocazione della funzione di gestione all'interno della propria struttura, osservino le prescrizioni regolamentari per garantirne obiettività e imparzialità di giudizio; b) si dotino di strumen-

ti necessari per la registrazione, archiviazione e reportistica dei reclami; c) valorizzino la fase di analisi dei reclami ricevuti predisponendo a tal fine misure organizzative e strumenti adeguati e proporzionati; d) adeguino l'informativa precontrattuale di cui al modello 7B allegato al Regolamento ISVAP n°5/2006.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Consob ha prorogato il termine di invio della "Relazione sui servizi" da parte degli intermediari e della "Relazione sulla struttura organizzativa" da parte dei gestori al 30 aprile 2018.

RSO & RSI: proroga del termine di invio al 30 aprile 2018

In data 1 marzo 2018, Consob ha emanato la comunicazione n° 0056318 avente ad oggetto gli obblighi informativi degli intermediari e la proroga del termine di invio della "Relazione sui servizi", a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in data 3 gennaio 2018. ([documento integrale](#)).

Si ricorda che ai sensi della delibera Consob n°17297 del 28 aprile 2010, gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, la suddetta relazione (avente varie denominazioni a seconda della natura dell'intermediario), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.

In particolare, con la presente comunicazione:

1) Consob richiama l'attenzione degli intermediari sulla necessità, in occasione dell'invio della "Relazione sui servizi" da effettuarsi nel 2018, di illustrare nelle pertinenti sezioni del relativo schema le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa di matrice MiFID II, con

specifico riferimento ai seguenti profili: a) processo di product governance; b) consulenza in materia di investimenti; c) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; d) prodotti complessi ed execution only; e) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri; f) pratiche di vendita abbinata; g) best execution; h) conflitti di interesse; i) incentivi; j) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2) Consob ha prorogato il termine di invio della "Relazione sui servizi" da parte degli intermediari (SIM, Banche, Intermediari ex IOG TUB, Imprese di assicurazione e agenti di cambio) al 30 aprile 2018, affinché quest'ultimi possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.

La Direttiva MiFID II comporta infatti rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari; in particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull'assetto procedurale.

Pertanto, Consob specifica che le suddette esigenze sussistono, altresì per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (i "gestori" tra cui SGR, SICAV, SICAF).

Infatti, poiché tali gestori possono svolgere sia servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzazione di OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II sono applicabili anche ai medesimi;

In particolare, le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della MiFID II devono essere illustrate nelle pertinenti sezioni della "Relazione sulla struttura organizzativa" (integrata nei propri contenuti, rispetto allo schema previsto dal Regolamento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, con riferimento ai profili sopra indicati in quanto applicabili).

Analogamente a quanto previsto per gli intermediari diversi dai gestori, il termine di invio della "Relazione sulla struttura organizzativa" è prorogato, per l'anno corrente, al 30 aprile 2018.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



AML: chiarimenti di Banca d'Italia del 9 febbraio 2018

“Le indicazioni contenute nella presente comunicazione sono applicabili dal 10 febbraio 2018, sia durante il periodo transitorio (che ha scadenza il 31 marzo 2018), sia in quello successivo, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative di Banca d’Italia”

In data 9 febbraio 2018 Banca d'Italia ha emanato una comunicazione ([documento integrale](#)) con la quale si forniscono indicazioni sulle modalità da implementare al fine di adempiere agli obblighi anticiclaggio previsti dal decreto legislativo del 21 novembre 2007 n°231, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n°90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

Le indicazioni sono applicabili dal 10 febbraio 2018 (giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione), sia durante il periodo transitorio (che ha scadenza il 31 marzo 2018), sia in quello successivo, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative di Banca d'Italia.

In primo luogo, la Comunicazione stabilisce che i vecchi Provvedimenti attuativi sono applicabili solo nella misura in cui le disposizioni in essi contenute siano coerenti con le previsioni del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017.

Pertanto, nella suddetta comunicazione:

1) Viene sancito che il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 recante “disposizioni

attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni” è in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile.

2) Con riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informativo e per le modalità semplificate di registrazione”, non più in vigore per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l'obbligo di registrare i dati nell'Archivio Unico Informativo, Banca d'Italia specifica che, in attesa di nuovi provvedimenti, l'utilizzo su base volontaria dell'Archivio Unico Informativo costituisce modalità idonea ad assolvere agli obblighi di conservazione dei dati.

3) Relativamente al Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, la suddetta autorità stabilisce che le previsioni ivi contenute si applicano nella misura in cui precisano aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate. A titolo esemplificativo rimango-

no applicabili le norme in materia di: a) profilatura della clientela; b) ambito di applicazione; c) acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo; d) controllo costante del rapporto; e) obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l'eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. “domestiche”, ormai incompatibile con la nuova disciplina di legge.

In ogni caso, risultano interamente inapplicabili, perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge, le seguenti parti del Provvedimento: a) Parte terza “misure semplificate di adeguata verifica”; b) Allegato 1 “individuazione del titolare effettivo sub 2”.

Banca d'Italia precisa che per il corretto adempimento degli obblighi in materia di anticiclaggio, gli intermediari prendono inoltre in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- Privacy & GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Nell'ambito del percorso formativo sulla "[Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001](#)" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (DOCEC) di Milano e coordinato dal Guido Pavan, Segretario della Commissione Compliance e Modelli organizzativi si segnalano i seguenti convegni:

"[L'attività dell'organismo di vigilanza 231: pianificazione e operatività](#)" che si terrà a Milano il **9 marzo 2018** in cui Guido Pavan interverrà sul tema: "L'organizzazione dell'attività e l'adozione di un regolamento. Lo svolgimento delle verifiche e la tracciabilità delle attività" e Simona Sorgonà interverrà su "Le verifiche dell'ODV in materia antiriciclaggio".

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della direttiva AIFM impone alle SGR di assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Circolare COVIP n. 1413 del 21/02/2018: indicazioni operative in relazione a taluni adempimenti richiesti dal Regolamento EMIR

Consob si conforma agli Orientamenti dell'ESMA "Guidelines on MiFID II product governance requirements" pubblicati il 5/02/2018

Scheda di approfondimento per gli abbonati: "GDPR: la nuova figura del Data Protection Officer"

GAFI aggiornato l'elenco dei paesi che potrebbero rappresentare un rischio per il sistema finanziario internazionale



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

